COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

(del 26 maggio 2025)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

richiamati i disposti delle seguenti leggi:

- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971;
- Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000;

visto il messaggio municipale no. 17/2025 del 7 aprile 2025,

d e c r e t a

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Scopo

Art. 1 [1]Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno, esse hanno quindi carattere temporaneo.

[2]Le misure previste dal presente regolamento sono anche intese a prevenire il ricorso alle prestazioni sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o cantonale.

[3]Le prestazioni possono pure essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale e quale promovimento della conciliabilità tra vita famigliare e vita professionale.

[4]Le prestazioni devono essere, nel limite del possibile, risolutive, intese cioè a contribuire a sanare definitivamente la situazione temporanea di disagio economico.

Campo di applicazione

Art. 2 [1]Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:

a) per l'abitazione primaria, per il deposito di garanzia per la locazione dell'abitazione primaria e per altri costi;
b) per prestazioni di cura;
c) per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali;
d) per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico;
e) per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali.

[2]Le prestazioni comunali sono di regola escluse nei casi in cui l'oggetto o il fornitore del servizio si trovi o abbia sede o domicilio all'estero. Il Municipio può stabilire puntuali eccezioni per il cpv. 1 lett. c), d) ed e).

[3]Le prestazioni vengono di principio concesse per spese economiche ed essenziali.

[4]Le spese funerarie e di sepoltura sono accordate conformemente alle direttive emanate dalla Sezione del sostegno sociale (SdSS). Per l'erogazione del contributo si applica l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale.

Beneficiari

Art. 3 Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

a) cittadinanza svizzera, possesso del permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali residenti nel Comune da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a 6 mesi;
b) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6.

Esclusioni

Art. 4 Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

a) persone in possesso di un permesso L e persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (persone con permesso N, permesso F, permesso S, rifugiati, persone condannate ad una pena privativa della libertà, ecc.);
b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
c) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dalla Confederazione, dal Cantone, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
d) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite normative federali, cantonali o comunali, laddove il fabbisogno previsto da tali normative è già interamente coperto.

Unità di riferimento e reddito determinante

Art. 5 [1]L'unità di riferimento è determinata sulla base degli artt. 4 fino a 4f della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 e della deroga a questi ultimi, stabilita dall'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971.

[2]Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, che risulta dal reddito netto dedotti i seguenti costi:

a) spesa per l'alloggio: esclusivamente la pigione netta e l'acconto spese accessorie (esclusi eventuali posti auto) fino al massimale riconosciuto dalla Laps. In caso di abitazione primaria di proprietà vengono considerati gli interessi passivi.
b) assicurazione malattia: premio LAMal al netto dell'eventuale sussidio cantonale. Nel calcolo non sono contemplati i premi assicurativi LCA.

[3]Vengono computati tutti i redditi ai sensi delle normative applicabili, esclusi i contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni qualora gli stessi siano a complemento dell'intervento richiesto.

[4]Al reddito si aggiunge la sostanza netta (senza l'abitazione primaria) dedotti CHF 10'000.00 per una persona sola, CHF 20'000.00 per due persone e CHF 5'000.00 per ogni ulteriore membro dell'unità di riferimento. L'eccedenza viene computata integralmente come reddito.

[5]Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta concernente l'abitazione primaria nella misura in cui supera CHF 100'000.00.

[6]Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Limite del reddito disponibile residuale

Art. 6 [1]Il limite del reddito disponibile residuale (in CHF/anno) al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali in ambito sociale coincide con la soglia d'intervento secondo la Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e tiene conto del numero di persone per unità di riferimento, come segue:
1 persona: 18'709.00
2 persone: 27'924.00
3 persone: 34'793.00
4 persone: 40'046.00
5 persone: 45'279.00
6 persone: 50'512.00
7 persone: 55'745.00
8 persone: 60'978.00
Per ogni persona in più il limite sale di CHF 5'233.00.

[2]I limiti sono adeguati alla soglia d'intervento determinata dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo in applicazione dell'art. 10 Laps.

Importi massimi e tempistiche

Art. 7 [1]Gli importi massimi erogabili ogni 12 mesi in base al presente regolamento sono i seguenti:

- CHF 2'000.00 per unità di riferimento di una persona;
- CHF 2'500.00 per unità di riferimento composta da una persona maggiorenne ed una persona minorenne;
- CHF 3'000.00 per unità di riferimento composta da due persone maggiorenni;
- CHF 500.00 per ogni persona supplementare facente parte della medesima unità di riferimento, ritenuto un massimo complessivo per unità di riferimento di CHF 5'000.00.

[2]Il computo dei 12 mesi avviene a partire dalla data della prima richiesta fino al raggiungimento dell'importo massimo erogabile.

Finanziamento

Art. 8 Il finanziamento delle prestazioni comunali in ambito sociale è garantito da un importo approvato in sede di preventivo annuale, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune e dell'entità delle richieste dell'anno precedente.

Casi di rigore

Art. 9 In caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse dal diritto sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II
PRESTAZIONI

Spese per abitazione primaria, deposito di garanzia per locazione dell'abitazione primaria e altri costi

Art. 10 [1]Tenuto conto dei massimali degli affitti riconosciuti dalla Legge cantonale sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), il contributo per spese per l'abitazione primaria (segnatamente pigioni, spese accessorie ed altri costi per spese economiche ed essenziali, esclusi i posti auto) può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.

[2]Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi quale aiuto al richiedente e alla sua unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento destinato all'abitazione primaria. Ciò avviene laddove non vi siano altre soluzioni percorribili.

[3]Per quanto concerne il deposito di garanzia, le modalità di erogazione dell'aiuto e la sua restituzione sono da convenire prima dell'erogazione con il beneficiario stesso, rispettivamente con il locatore, previa sottoscrizione di una dichiarazione di cessione.

Spese per prestazioni di cura

Art. 11 [1]Può essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per spese di cura economiche ed essenziali (franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap), se la spesa non è già coperta da altri enti pubblici o privati, su presentazione della fattura o della richiesta di acconto (preventivi esclusi).

[2]Può inoltre essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico quali occhiali da vista, protesi dentarie, apparecchi acustici, ecc.

Spese per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali

Art. 12 Può essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per le spese alle quali l'unità di riferimento deve far fronte per giovani fino ai 18 anni, in merito a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi e stagionali, dedotto l'eventuale contributo concesso in base al Regolamento comunale concernente i sussidi comunali per la partecipazione a soggiorni, colonie, campi e corsi estivi residenziali del 25 settembre 2006.

Spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico

Art. 13 Può essere riconosciuto un contributo, nei limiti dell'art. 7, per le spese alle quali l'unità di riferimento deve far fronte per giovani fino ai 18 anni, in merito ad attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico. Vengono considerati costi al fine dell'ottenimento di prestazioni comunali le gite scolastiche, le settimane di scuola fuori sede, il doposcuola, la mensa, le tasse di adesione a società culturali e sportive.

Spese per eventi straordinari ed altri bisogni puntuali

Art. 14 [1]Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente regolamento, che riguardano spese economiche ed essenziali e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

[2]Il contributo per eventi straordinari e bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7.

Assistenza tra parenti

Art. 15 Il Municipio non entra nel merito della domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale qualora esistano parenti del richiedente o dei membri della sua unità di riferimento obbligati all'assistenza ai sensi dell'art. 328 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907.

CAPITOLO III
PROCEDURA

Domanda

Art. 16 [1]La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali in ambito sociale deve essere inoltrata al Municipio compilando in modo completo l'apposito formulario e fornendo tutta la documentazione specifica richiesta dal Municipio per il tramite dell'Ufficio sociale comunale.

[2]Le prestazioni comunali in ambito sociale sono erogate solo se richieste direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante.

Obbligo di informazione

Art. 17 [1]Il richiedente, direttamente o per il tramite del suo rappresentante, è tenuto a fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie concernenti le sue condizioni personali e finanziarie alfine di poter accertare il suo eventuale diritto ad una prestazione comunale in ambito sociale; egli deve produrre, a richiesta, ogni documento, autorizzando inoltre il Municipio ad esaminare gli atti pertinenti.

[2]A richiesta, il richiedente deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

[3]Il richiedente, rispettivamente il beneficiario, è tenuto a segnalare immediatamente ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modifica, la riduzione, il rimborso o la soppressione delle prestazioni. Tale obbligo sussiste anche dopo la concessione del contributo.

[4]In mancanza della documentazione necessaria per l'accertamento del diritto, il richiedente viene sollecitato a dare seguito a quanto richiesto. In caso di ulteriore mancato ossequio, la domanda viene respinta dopo un periodo di tre mesi dalla data di inoltro della richiesta.

Modalità di versamento

Art. 18 Il contributo viene di principio versato direttamente al creditore oppure al beneficiario sotto forma di buoni acquisto.

CAPITOLO IV
RESTITUZIONI, RIMBORSI, DISPOSIZIONI PENALI

Prestazioni ottenute indebitamente

Art. 19 [1]Le prestazioni indebitamente percepite devono essere restituite.

[2]Il Municipio può decidere, sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte del beneficiario o del suo rappresentante, di condonare la restituzione, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche della sua unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

[3]I coniugati ed i conviventi facenti parte della stessa unità di riferimento ai sensi della Laps e i parenti obbligati all'assistenza secondo l'art. 328 del Codice civile svizzero, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

[4]In caso di prestazioni indebitamente percepite per grave abuso delle disposizioni contenute nel presente regolamento e assenza di buona fede del richiedente o del suo rappresentante, il Municipio si riserva la facoltà di procedere con una denuncia penale.

[5]Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Rimborsi

Art. 20 [1]In caso di ritorno a miglior fortuna, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso, totale o parziale, del contributo elargito.

[2]Il diritto di rimborso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza del diritto del Comune e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui il contributo è stato corrisposto.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Rimedi giuridici

Art. 21 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Entrata in vigore

Art. 22 Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente — Athena Andrighetto

Il Segretario — Giovanni Keller

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 maggio 2025.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 27 agosto 2025.